coliA



DECRETO DIRIGENZIALE N. O / DA del 25 GEN 2024

Oggetto: Contenzioso **ALBERGHINI PIERPAOLO** c/ CAS. Sentenza 1370/2023 della Corte d'Appello di Catania –Sez. Lavoro per differenze stipendiali e rimborso spese legali

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio in riassunzione dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania Sez. Lavoro R.G. 493/2021 tra le parti Alberghini Pierpaolo cod. fisc. LBRPLL60M18C351F C/ CAS è stata emessa la Sentenza n. 1370/2023 del 21/12/2023, che si allega (ALL.1) e che ha condannato questo Ente al pagamento della somma di € 8.000,00 per differenze stipendiali oltre rivalutazione monetaria, e al rimborso delle spese legali dei vari gradi di giudizio per una spesa di € 22.053,99

Che a seguito della soccombenza in primo grado del Sig . Alberghini con condanna alle spese legali, poi riformata in appello , lo stesso ha già versato a questo Ente la somma di \in 6.303,31 mediante ritenute sullo stipendio e, pertanto, occorre procedere anche al rimborso della suddetta somma che comporta una spesa complessiva di \in 28.357,30 come d a prospetto allegato (All.2);

Che trattandosi di importi riferiti a integrazioni stipendiali la somma di € 8.000,00 va sottoposta a tassazione previdenziale e fiscale mentre "gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute al netto delle ritenute previdenziali e fiscali" come previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 1/9/1998 n. 352 art. 3 comma 2, confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 14429 del/2017.

Che la liquidazione effettiva degli emolumenti verrà liquidata al Sig. Alberghini mediante l'elaborazione di apposita busta paga a cura dell'Ufficio Personale sui quali è stata calcolata la maggiore somma tra interessi e Rivalutazione monetaria dal 31/5/2004 (valore medio del periodo riconosciuto) al 31/11/2023 (ultimo data disponibile) per € 2.221,96 e nella quale verranno inserite anche le spese legali dei vari gradi di giudizio per complessivi € 18.135,34 come disposto dalla Sentenza 1370/2023 ;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

Visto il Regolamento di Contabilità:

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

 Prendere Atto della Sentenza n. 1370/2023 della Corte d'Appello di Catania –Sez. Lavoro Sez. Lavoro, emessa in favore del Sig. ALBERGHINI Pierpaolo che si allega al presente (All. 1);

- Fronteggiare la spesa di € 10.221,96 per differenze stipendiali e rivalutaz. monetaria sul capitolo n. 11 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "Spese per il trattamento economico del personale in organico", che presenta la relativa disponibilità;
- Impegnare la spesa di € 18.135,34 per rimborso spese legali sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2024/2026, denominato "Liti, Arbitraggi e Risarcim. Danni che presenta la relativa disponibilità
- **Prendere Atto** che le superiori somme saranno liquidate al Dipendente Alberghini Pierpaolo cod. fisc. LBRPLL60M18C351F con l'elaborazione di apposito cedolino paga
- Trasmettere il presente provvedimento al Uff. Personale e all' Ufficio Finanziario e di Ragioneria per i rispettivi adempimenti di competenza:

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale . Bott. Franco Calogero Fazio

Tipo E-mail

PEC

Da

- - < luigi.cimino67@pec.ordineavvocaticatania.it >

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Giovedì 28-12-2023 17:40:32

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis I. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

E' possibile verificare l'identità del mittente e la validità legale del certificato di firma utilizzato tramite servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Autority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis https://vol.actalis.it/volCertif/home.html
- Verificatore On Line Infocert https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php
- Verificatore On Line PosteCert https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0
- Verificatore On Line Notariato http://vol.ca.notariato.it/verify

Allegati:

procura_alberghini.PDF procura_alberghini.PDF.p7m RELATA_NOTIFICA_SENTENZA_ESECUTIVA_ALBERGHINI.PDF RELATA_NOTIFICA_SENTENZA_ESECUTIVA_ALBERGHINI.PDF.p7m SENTENZA_N-1370-2023_DEL_21-12-2023_C-APP-_CT_R-G-_493-2021_ALBERGHINI_C_CONSORZ.pdf SENTENZA_N-1370-2023_DEL_21-12-2023_C-APP-_CT_R-G-_493-2021_ALBERGHINI_C_CONSORZ.pdf.p7m

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata 0 2 GEN, 2024 D.A.T.E. DIR. GEN.

Cour.

Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 200

Io sottoscritto Sig. Alberghini Pier Paolo, nato a Catania il 18 agosto 1960, (c.f. LBRPLL60M18C351F), delego l'Avvocato Luigi Cimino del foro di Catania (C.F.: CMNLGU67M23C342U; p.e.c. <u>luigi.cimino67@pec.ordineavvocaticatania.it</u>, num. fax 095/538910), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Mariafrancesca Calabrini (C.F. CLBMFR80H56B428P, pec: <u>mariafrancesca.calabrini@pec.ordineavvocaticatania.it</u>, num. fax 095/538910), a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche di esecuzione, dell'instaurando ricorso per riassunzione a seguito della ordinanza n. 2276/2021 della Corte di cassazione da intraprendere nei confronti del C.A.S. (Consorzio Autostrade Siciliane) dinnanzi la Corte d'Appello di Catania - Sezione Lavoro-

A tale effetto conferisco al nominato procuratore ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso, ivi compreso quelli di conciliare, transigere, rilasciare quietanze e rinunciare agli atti ed alla domanda giudiziale.

Eleggo domicilio presso gli indirizzi telematici dei sopra indicati procuratori.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 10 della Lg. N. 675/1996 e di prestare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 22 della citata legge. Dichiaro altresì di essere stato informato, ai sensi dell'art.4, 3° comma, del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Catania, 9 marzo 2021

Firma

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Luigi Cimino

Attestazione di conformità

Mediante apposizione della firma digitale l'Avv. Luigi Cimino dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formato in origine su supporto analogico.

Avv. Luigi Çiminc

Firmato Da: CIMINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 34b1c50561af3c815df7d8f828956



RELAZIONE DI NOTIFICA

IO SOTTOSCRITTO AVVOCATO LUIGI CIMINO, ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, C.F. CMNLGU67M23C342U, QUALE DIFENSORE - IN VIRTU' DI PROCURA SPECIALE CHE SI ALLEGA AL PRESENTE ATTO – DEL SIGNOR ALBERGHINI PIER PAOLO (C.F. LBRPLL60M18C351F);

HO NOTIFICATO

AI SENSI DELL'ART. 3 L. 21 GENNAIO 1994 N. 53, COSI' COME MODIFICATO DALLA L. 183/2011 E DALLA L. 228/2012 E SUCCESSIVE M.I., NONCHE' AI SENSI DELL'ART. 475 C.P.C. COME NOVELLATO DAL D. LGS. 149/2022 C.D. RIFORMA CARTABIA, SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA N. 1370/2023 EMESSA E PUBBLICATA DALLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, SEZIONE LAVORO, IN DATA 21/12/2023, NONCHE' PROCURA ALLE LITI, A:

1) CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE C.A.S., IN PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IN CARICA PRO TEMPORE, C.F.: 019662420830, c.f. 01962420830, CON SEDE A MESSINA, IN C.DA SCOPPO, E CIO' HO FATTO SPEDENDONE COPIA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) ALL'INDIRIZZO DI P.E.C. autostradesiciliane@posta-cas.it, RILEVATO SUL REGISTRO I.P.A. ED INI-PEC, A SEGUITO DI INSERIMENTO DEL CODICE FISCALE/PARTITA IVA DEL CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE;

ATTESTO,

AD OGNI EFFETTO DI LEGGE (ART. 16 BIS COMMA 9 BIS DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012 N. 221 E MODIFICATO DALL'ART. 52 DEL D.L. N. 90 DEL GIUGNO 2014), CHE LA SENTENZA N. 1370/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SEZIONE LAVORO - E' NOTIFICATA IN FORMA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 475 C.P.C. COME NOVELLATO DAL D. LGS. 149/2022 C.D. RIFORMA CARTABIA MEDIANTE INVIO DI COPIA INFORMATICA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE PRESENTE ED ESTRATTO DAL FASCICOLO TELEMATICO N. RG 493/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, MENTRE LA PROCURA ALLE LITI E' NOTIFICATA IN COPIA INFORMATICA CONFORME ALL'ORIGINALE PRESENTE ED ESTRATTO DAL FASCICOLO TELEMATICO N. RG 493/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, SEZIONE LAVORO.

IL TUTTO HO NOTIFICATO SPEDENDO COPIA INFORMATICA DELLA SENTENZA N. 1370/2023 DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA, SEZIONE LAVORO, ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 475 C.P.C., COME NOVELLATO DALL'ART. 3 DEL D. LGS. 149/2022 E S.M.I., DELLA PROCURA ALLE LITI, NONCHE' RELATA DI NOTIFICA, DOPO AVERE APPOSTO LA FIRMA DIGITALE SULLA COPIA TRASMESSA AL SUO DESTINATARIO, DALLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA <u>luigi.cimino67@pec.ordineavvocaticatania.it</u> DEL SOTTOSCRITTO

PROCURATORE RISULTANTE DAL REGISTRO GENERALE DEGLI INDIRIZZI ELETTRONICI TENUTO PRESSO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA E DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA NEL GIORNO ED ORA RISULTANTI DAL CERTIFICATO DI ACCETTAZIONE E CONSEGNA ALLEGATI ALLA PRESENTE.

CATANIA, 28 DICEMBRE 2023

Avv. Luigi Cimino



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SEZIONE LAVORO

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa Elvira Maltese

Presidente

Dott.ssa Marcella Celesti

Consigliere relatore

Dott.ssa Caterina Musumeci

Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 493/2021 R.G. promossa

da

ALBERGHINI PIER PAOLO (C.F. LBRPLL60M18C351F), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cimino e dall'avv. Mariafrancesca Calabrini, giusta procura rilasciata su foglio separato

Ricorrente in riassunzione

contro

Consorzio Autostrade Siciliane (P. IVA 01962420830) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Matafù, per procura su foglio separato

Resistente in riassunzione

OGGETTO: inquadramento e differenze retributive.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate

My

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 4857/2010 del 10.11.2010, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania accoglieva il ricorso con cui Alberghini Pier Paolo – premesso di essere stato assunto in data 10.1.1989 dal Consorzio per l'Autostrada Messina Catania con la qualifica di Agente Tecnico Esattore; di essere poi transitato nei ruoli del Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito Consorzio), di aver superato una selezione concorsuale interna per accedere alla funzione di operatore Punto Blu e di prestare servizio dall'1.1.2003 presso il Punto Blu di Catania occupandosi della stipula di contratti Telepass; che il Consorzio non aveva proceduto alla collocazione di esso ricorrente in uno dei venti posti ancora vuoti in pianta organica di operatore Punto Blu con il relativo riconoscimento del livello economico B/1 né gli aveva corrisposto le differenze retributive dovute in ragione della mansioni effettivamente svolte - aveva chiesto che venisse accertato il suo diritto all'inquadramento nella qualifica di Operatore Punto Blu livello B/1 a far data dal mese di gennaio 2003, oltre alla condanna del Consorzio alla corresponsione delle differenze retributive tra il livello C attualmente attribuito e il livello B/1 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, quantificate nella misura di euro 8.000,00 oltre accessori.

La Corte di Appello di Catania— Sezione Lavoro, con sentenza n. 1272/2015 del 30.12.2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande proposte dall'Alberghini, atteso che, essendo incontestata la natura di ente pubblico non economico del Consorzio, nel pubblico impiego il passaggio da un'area professionale ad un'altra richiedeva il concorso pubblico e che non vi fossero i presupposti per applicare l'art. 2103 c.c.

Con ricorso per Cassazione iscritto al R.G. 1029/2017 Pier Paolo Alberghini ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Catania articolando due motivi di censura; all'impugnazione ha resistito il Consorzio con controricorso.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 2276/2021, depositata il 2.2.2021, rigettava il primo motivo del ricorso proposto da Alberghini Pier Paolo, mentre

M

accoglieva il secondo e cassava la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania.

In particolare, la Suprema Corte, nel rigettare il primo motivo, riteneva che la natura di ente pubblico economico del Consorzio non fosse contestabile, essendo stata affermata da giurisprudenza costante (Cass. n.10823 del 2015, Corte Cost. n. 226 del 2011 e n.192 del 1992). In conseguenza, il rapporto oggetto di controversia faceva capo ad un ente pubblico non economico regionale e andava ricondotto nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n.165 del 2001, in relazione al comma 2 dello stesso articolo, che include fra le amministrazioni pubbliche anche tutti gli enti pubblici nazionali, regionali e locali.

La Suprema Corte accoglieva poi il secondo motivo di ricorso, evidenziando che nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, "l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori deve essere operato avuto riguardo all'atto di macro- organizzazione, di portata generale, con il quale l'amministrazione ha adattato alla propria struttura i profili professionali previsti dalla contrattazione collettiva, individuando i posti della pianta organica, dovendo escludersi che a tale compito possa provvedere il giudice, cui è devoluto il sindacato dei soli atti di organizzazione esecutiva, assunti con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (Cass. n.33401 del 2019; v. pure Cass.28451 del 2018 e n. 18191 del 2016)". Riteneva in conseguenza che la sentenza impugnata era errata nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante la previsione in pianta organica di una determinata posizione organizzativa, come pure l'effettiva adibizione ad essa del ricorrente, peraltro dopo il superamento di una prova selettiva per l'idoneità allo svolgimento delle relative mansioni. Richiamava altresì il principio secondo cui l'impiegato pubblico, cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, ha diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n.908 del 1988, n.57 del 1989, n.236 del 1992, n.296 del 1990), che deve trovare integrale

MY

applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere; il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art.52, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass.n.19812 del 2016; Cass.n.18808 del 2013), sicché il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n.24266 del 2016; Cass n. 38011 del 2018).

Con atto depositato il 29.4.2021 Alberghini Pier Paolo ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane si è costituito chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, il contenimento delle stesse nei limiti del C.C.R.L. dipendenti Regione Sicilia.

La causa è stata posta in decisione in data 23.11.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. L'odierno ricorrente in riassunzione insiste nelle domande di inquadramento nel livello B1 e di condanna del Consorzio resistente al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento delle mansioni superiori di fatto espletate.
 - 2. Il ricorso è parzialmente fondato.
 - Osserva il collegio che il giudizio di rinvio è, come noto, un giudizio a struttura chiusa in cui non sono proponibili domande, eccezioni o questioni diverse da quelle

My

prese in esame dalla Suprema Corte; in conseguenza la decisione va assunta nei limiti indicati dal provvedimento di rinvio.

4. Nella specie, tenuto conto di quanto statuito nell'ordinanza della Cassazione circa la natura di ente pubblico non economico del consorzio resistente, la domanda di inquadramento dell'odierno ricorrente nel livello superiore richiesto non può essere accolta.

A ciò osta infatti il divieto previsto dall'art. 52, comma 5, d. lgs, n,165 del 2001 - espressamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - secondo cui: "Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave".

5. Va invece accolta la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive, dovendosi applicare il principio, anch'esso richiamato dalla Suprema Corte, secondo cui al lavoratore pubblico che svolge mansioni superiori spetta in ogni caso una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato ai sensi dell'art. 36 Cost.

Nella specie, è incontestato che l'Alberghini, all'esito del superamento di una selezione interna, si è collocato al n. 8 della graduatoria degli idonei per accedere alla funzione di Operatore di Punto Blu, in relazione a cui la pianta organica del consorzio resistente (in atti prodotta) prevede venti posti.

È altresì incontestato che Alberghini svolge le mansioni di Operatore di Punto Blu dal 1° gennaio 2003 presso la sede Punto Blu di Catania.

Atteso che, come sottolineato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, l'impiegato pubblico, in caso di assegnazione a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi consentite dal citato art. 52, secondo comma, d.lgs. n.165 del 2001, ha diritto ai sensi dell'art. 36 Cost. ad una retribuzione proporzionata e sufficiente al lavoro di fatto svolto, spettano all'Alberghini le differenze retributive derivanti dall'aver

erenze retributive derivanti dall'aver

svolto mansioni di operatore addetto ad un servizio, la cui posizione corrisponde, secondo la pianta organica ed il regolamento interno del Consorzio, al livello B1, superiore al livello C in cui è stato inquadrato il ricorrente al momento dell'assunzione.

Il Consorzio Autostrade Siciliane va in conseguenza condannato a corrispondere ad Alberghini Pier Paolo a tale titolo la somma di euro 8.000,00, pari alle differenze retributive dovute dal gennaio 2003 sino all'introduzione del giudizio di primo grado (10.12.2005), somma che è stata richiesta nell'originario ricorso introduttivo e che non è stata espressamente contestata dal Consorzio.

Su detta somma spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art.22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

- 6. Vanno dichiarate inammissibili le eccezioni mosse dal consorzio relativamente al contratto collettivo applicabile, posto che tali eccezioni sono tardive, in quanto proposte per la prima volta solo nel presente giudizio di rinvio.
- 7. Le spese di tutti i gradi, liquidate come in dispositivo, in considerazione del criterio della soccombenza e dell'esito complessivo del giudizio, devono essere poste a carico del Consorzio e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa.
- 8. Va accolta la domanda, avanzata dalla difesa di Alberghini, di restituzione della somma di euro 6.303,31 versata al Consorzio a titolo di spese giudiziali sulla base della sentenza della Corte di appello n.1272/2015, successivamente cassata dalla Suprema Corte, somma che risulta essere stata corrisposta dal lavoratore al Consorzio a mezzo trattenute mensili sulle buste paga da gennaio 2018 a ottobre 2019 (cfr., documentazione in atti).

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio,

G

M

in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n.4857/2010 del 10.11.2010:

- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, al pagamento in favore di Alberghini Pier Paolo, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 8.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a pagare le spese processuali di tutti i gradi che liquida:

 in euro 2.540,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali per il primo grado;
 in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di appello;

in euro 1.541,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il giudizio di cassazione;

in euro 2.906,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali per il presente giudizio di rinvio.

Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro- tempore, a restituire ad Alberghini Pier Paolo la somma di euro 6.303,31. Così deciso nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 23.11.2023.

Il Consigliere estensore

Dott. sajMardella Celesti

Il Presidente

Dott.ssa Elvira Maltese

Musuall

CORTE DI APPELLO DI CATANIA DEFOSITATO IN CANCELLERIA

Catania, 21-12-2023

IL FUNZIONARIO

•

CALCOLO COMPENSI ALBERGHINI PIERPAOLO - SENTENZA CORTE APPELLO DI CATANIA N. 1370/2023

| DECSRIZIONE VOCI | TOTALE DOVUTO | | Imponib. IRPEF | Rit. Fisc. Tass. Sep. 26,15% | IMPORTO NETTO | TOTALE da liquidare |
|---|------------------|----------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| Risarcim. Riconosciuto | € 8.000,00 | € 818,08 | € 7.181,92 | € 1.878,07 | € 5.303,85 | 5.303,85 |
| Rivalutaz. Monetaria su 5.303,85 dal 31/5/2004 (valore medio)al 30/11/2023 | € 2.221,96 | | € 2.221,96 | € 581,04 | € 1.640,92 | 1.640,92 |
| TOTALE DA LIQUIDARE | € 10.221,96 | € 818,08 | € 9.403,88 | € 2.459,11 | € 6.944,77 | € 6.944,77 |
| emolumenti netti | | | | | | 6.944,77 |
| RIT. Inps+ Irpef | | | | | | 3.277,19 |
| Totale Parziale EMOLUMENTI | | | | | | 10.221,96 |
| Spese legali I grado+" Appelli + Cassaz. | € 11.832,03 | | | | | 11.832,03 |
| Rimborso quota sp. Legali già versata su Sent. 1272/15 | € 6.303,31 | | | | | 6.303,31 |
| totale PARZIALE spese legali | | | | | | 18.135,34 |
| totale Sentenza | € 28.357,30 | | | | | 28.357,30 |
| | | | | | | |